Modulo M/3

Cod. DX07070029

REGIONE UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA CREDITI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/09/2007 n. 1429 .

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : PRODI MARIA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

Esecutiva dal 11/09/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Regionale Sviluppo economico, Istruzione. Formazione e Lavoro;
Vista la DGR n. 130/2006*;*
Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la Legge Quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845**;**
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174, relativo a "Disposizioni in materia di certificazione nel sistema della formazione professionale";
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento all'art. 69;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", con particolare riferimento al Titolo VI;
Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi nei percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi nei percorsi sperimentali triennali;
Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 14 luglio 2005, relativamente al libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 276/2003;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n.30, "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
Visto il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. architettura di sistema e ruolo istituzionale delle regioni", predisposto dal tavolo tecnico regioni rappresentanze sindacali nazionali di CGIL, CISL e UIL e condiviso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2002
Visto l'Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2005 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
Viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli Europei di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), Bruxelles (22 e 23 marzo 2005) e Bruxelles (23 e 24 marzo 2006);
Vista la Decisione del 15.12.2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";
Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul

ruolo dello sviluppo delle capacità e delle competenze nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona (2005/C 292/02);
Vista la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea (2006/C 168/01);
Visto il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio Europeo del 21 giugno 1999 (disposizioni generali sui fondi strutturali);
Visto il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 luglio 1999 (disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo);
Visto il Programma operativo della Regione dell'Umbria approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2065 del 31 agosto 2000 successivamente modificato con Decisione C(2004) 2580 del 30giugno 2004,
Visto il Complemento di Programmazione Ob. 3 delle Regione dell'Umbria approvato con D.G.R. n. 916 del 2 agosto 2000 e successivamente modificato con D.G.R. n. 753 del 3 giugno 2004;
Vista la L.R. n 69/81 recante "Norme sul sistema formativo regionale e successive modificazioni;
Vista la L.R. n. 3/99;
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Regionale Sviluppo economico, attività produttive, Istruzione. Formazione e Lavoro;
Vista la DGR n. 345 del 26/03/03
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare il testo della "Direttiva crediti" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e all'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria;

IL DIRETTORE: BECCHETTI CIRO

IL PRESIDENTE: LORENZETTI MARIA RITA

IL RELATORE: PRODI MARIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: BALSAMO MARIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:Approvazione della Direttiva crediti.

Uno degli obiettivi fondamentali individuati dal Progetto Istruzione e Formazione 2010, elaborato per rilanciare la Strategia di Lisbona, è quello di costruire l'Europa dell'istruzione delle formazione.
Tra le azioni previste, significative risultano essere la creazione di un' effettiva integrazione tra istruzione, formazione professionale, l'apprendimento permanente e la mobilità, l'identificazione di un quadro europeo per le qualifiche (EQF), la realizzazione di un confronto che riguardi i tre dispositivi (Competenze chiave, EQF, Europass) che costituiscono gli assi portanti dello spazio comune europeo dell'apprendimento. E' molto importante, infatti, armonizzare gli impianti concettuali e i linguaggi dei tre dispositivi, per renderne più agevole l'uso da parte di destinatari e utilizzatori, potenziandone, di conseguenza, l'impatto sui sistemi.
Con il fine di tutelare il *diritto* della persona a capitalizzare e spendere le proprie acquisizioni professionali è necessario far corrispondere a quel diritto l'*obbligo* per ogni sistema di effettuare scelte compatibili con quelle adottate dagli altri sistemi.
Questo rapporto tra diritti tutelati e obblighi che ne conseguono si realizza anche attraverso:

- la valorizzazione dei nuovi principi di occupabilità e adattabilità dei lavoratori (processo di Lussemburgo) ripresi nei recenti 23 orientamenti integrati comunitari;
- la valorizzazione dei dispositivi di registrazione che consentano la capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata alla spendibilità verso il sistema formativo/educativo e verso il sistema lavoro e il loro trasferimento tra livelli istituzionali – regionale, nazionale, transnazionale – diversi;
- la realizzazione di sistemi di formazione orientati al *lifelong learning* come fattore fondamentale per aumentare la competitività, per favorire forme di sviluppo sostenibile e per incrementare la coesione sociale (Lisbona 2000).

La proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente COM(2005)548 def, il documento di lavoro della Commissione Europea "Verso un quadro europeo delle certificazioni professionali per la formazione lungo l'arco della vita" SEC(2005) 957 e lo stato di avanzamento della definizione, da parte della Commissione Europea, del sistema comune di riconoscimento dei crediti di apprendimento "ECVET - European Credit in Vocational and Educational Training" tracciano le future linee di lavoro per gli Stati membri. Lo scenario nazionale è stato caratterizzato dagli esiti progressivi del progetto interregionale "Descrizione e certificazione delle competenze e famiglie professionali"- Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro", cui la Regione dell'Umbria ha partecipato e che ha già portato all' elaborazione di una proposta metodologica per la identificazione degli standard professionali. Tale proposta ha costituito la base metodologica per l'avvio dei lavori nel mese di novembre 2006 del Tavolo nazionale sugli standard nazionali professionali, formativi e di certificazione.
In coerenza con il quadro delineato, la Regione Umbria ha promosso e finanziato azioni di sistema a supporto dell'attuazione sulla misura C1 del POR ob. 3 2000-2006, approvate con DGR 287 del 15/2/2005 e con DD 2883 del13/4/2005 riferite:

1. al sistema regionale per la definizione degli standard minimi di competenza e formativi ai fini della costituzione e del mantenimento nel tempo de! repertorio

regionale delle qualifiche e dei percorsi formativi.;

2. al sistema regionale di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali e di gestione delle relative attestazioni;
3. al sistema regionale di riconoscimento dei crediti nel ambito della formazione professionale.

In esito alle Azioni di cui ai punti 1 e 2 sopra richiamate è stata elaborata l'architettura metodologica dell'intero sistema, sintetizzata nel documento "Ipotesi guida di architettura del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione" approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 2076 del 29/11/2006.
Nell'ambito della realizzazione dell'Azione di cui al punto 3 è stata elaborata un'ipotesi di Direttiva regionale sul sistema di riconoscimento dei crediti nella formazione professionale, con riferimento anche all'ambito della sperimentazione dei Percorsi Integrati Triennali di cui all'Accordo Quadro del 19 giugno 2003, (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
L'elaborazione della suddetta Direttiva è avvenuta nell'ambito di un "Laboratorio", inteso come luogo per la realizzazione di un processo decisionale inclusivo e quindi individuato come la modalità di lavoro concertativa più efficace per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- introdurre un quadro unitario e coerente di riferimenti normativi, linguistici e metodologici, che consentano di inquadrare il tema del riconoscimento dei crediti, in generale e nello specifico della formazione professionale;
- rileggere, a partire da tale quadro comune di senso, le diverse pratiche di riconoscimento già sviluppate "*bottom/up*" in Umbria, con particolare attenzione ai percorsi integrati fra istruzione e formazione professionale. Ciò al fine di mettere in evidenza e diffondere gli elementi metodologici e pratici già acquisiti, le criticità presenti e le presumibili azioni di sviluppo;
- introdurre alcuni riferimenti operativi (strumenti) per affrontare gli aspetti chiave del complessivo processo di riconoscimento dei crediti formativi, con particolare attenzione a: *i)* progettazione modulare e per unità capitalizzabili dei percorsi formativi; *ii)* messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti, formali e non formali, maturati dai richiedenti i crediti.

In ragione degli obiettivi e della natura "di sistema" del tema del riconoscimento dei crediti formativi, sono state individuate tre tipologie di destinatari:

- funzionari delle Province interessati per aspetti programmatori, gestionali e di controllo al tema del riconoscimento dei crediti formativi;
- operatori del sistema umbro della formazione professionale , interessati in particolare dalla gestione di offerta formativa in cui il riconoscimento dei crediti formativi sia già previsto dalle vigenti norme di legge (percorsi integrati; IFTS);
- operatori del sistema scolastico umbro, interessati in particolare ai progetti svolti in modo integrato con la formazione professionale, per i quali si pongano esigenze comuni di riconoscimento dei crediti formativi.

Il percorso, articolato in 7 incontri della durata di 4 ore l'uno, ha avuto inizio il 16 maggio 2006 e si è concluso il 23 ottobre 2006 ed ha visto una attiva partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Esito del "Laboratorio" è stata la stesura dell'ipotesi di direttiva regionale sui crediti.
L'ipotesi di Direttiva è stata presentata e condivisa a livello tecnico con le Province nell'incontro del 12 dicembre 2006.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il documento “Direttiva crediti” della Regione Umbria;
2. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e all’Ufficio Scolastico regionale per l’Umbria.

Perugia,24.07.2007

L’Istruttore
(Dr.ssa Lorella La Rocca)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 24.07.2007

Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Lorella La Rocca)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 24.07.2007

Il Dirigente di Servizio
(Prof. Mario Margasini)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore Regionale allo Sviluppo Economico e Attivita’ Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 24.07.2007

Il Direttore
(Dott. Ciro Becchetti)

Approvazionedirettivecreditidel – B -
LaRocca/mc

ALLEGATO A

“Direttiva Crediti” della Regione Umbria

VISTI:

- la Legge Quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 , n. 845**;**
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento all’art. 69;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – art. 2 comma (i);
- il Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del Decreto legislativo 276/2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Unificata in data 15 luglio 2005;
- Il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2004, n.86 - Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione;
- l’Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi nei percorsi sperimentali triennali;
- l’Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 14 luglio 2005, relativamente al libretto formativo del cittadino, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 276/2003;
- la L.R. n 69/81 recante “Norme sul sistema formativo regionale e successive modificazioni
- le Direttive attuative del POR Ob. 3 2000/2006 per l’anno 2006, approvate con DGR n. 1965 del 23/11/2005;
- la D.D.. n.. 10758 del 27 novembre 2003 avente ad oggetto “Accreditamento delle sedi operative degli organismi di formazione: approvazione elenchi”;
- la D.D.. n. 5406 del 2 luglio 2004 avente ad oggetto "Accreditamento delle sedi operative degli organismi di formazione. approvazione elenchi”;
- la D.G.R. n 2000 del 22 dicembre 2003 “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro;
- la D.G.R.. n. 412 del 14 aprile 2004 avente ad oggetto "Modulistica relativa alle note di indirizzo in mento alla programmazione gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro”;

- la DGR n. 2076 del 29/11/2006 che approva il documento “Ipotesi guida di architettura del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione” (Allegato A) sintesi degli esiti delle Azioni realizzate nell’ambito del bando “Regione Umbria POR Ob. 3 2000 – 2006 – Misura C1. Bando Azioni di sistema” approvato con DD 13 aprile 2005 n. 2833

CONSIDERATI:

- gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo per il 2010, contenuti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000;
- le conclusioni indicate nel documento “Istruzione & Formazione 2010 - l'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona”, Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa, 26 febbraio 2004;
- le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dello sviluppo delle capacità e delle competenze nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona (2005/C 292/02);
- la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea (2006/C 168/01);
- Il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)” SEC (2006) 1431 del 31.10.2006;

PRESO ATTO:

- che, pur trovando attuazione cogente nel solo campo della formazione professionale, la presente Direttiva è stata sviluppata anche con riferimento alle esigenze di integrazione fra istruzione e formazione, potendo dunque essere adottata volontariamente – in tutto o in parte – come linea guida da parte dei soggetti dell’istruzione;
- che, a tal fine, la Regione si impegna a rivolgere le attività di accompagnamento alla implementazione del dispositivo di riconoscimento dei crediti anche ai soggetti dell’istruzione che lo richiedono;

si propone la seguente Direttiva, rivolta ad istituire il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale.

CAPO I
Principi istitutivi del riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale

Art. 1
(Definizioni)

1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, riconosciuto ai fini dell’accesso ai percorsi di cui all’art. 2, determinandone la personalizzazione e/o la riduzione della durata.

2. Per riconoscimento dei crediti si intende il procedimento di natura pubblica, svolto in conformità a quanto disposto dalla presente Direttiva, che porta alla messa in trasparenza ed alla valutazione degli apprendimenti maturati da un individuo, con riferimento alla specifica azione formativa rispetto alla quale i crediti stessi sono richiesti.

3. Ai fini della presente Direttiva, i crediti formativi si distinguono in:

   a) crediti di ammissione, rivolti a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un'azione formativa, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente richiesti, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto;

   b) crediti di frequenza, rivolti alla personalizzazione del percorso formativo, attraverso il riconoscimento del valore di apprendimenti già posseduti in ingresso o anche maturati in itinere, utili ai fini della dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più segmenti in cui il percorso stesso è articolato.

Art. 2
(Ambito applicativo)

1. Il riconoscimento dei crediti è uno strumento delle politiche formative e del lavoro ad esplicita attuazione del più generale diritto ad apprendere lungo il corso della vita, attraverso la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui richiedenti.

2. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento dei crediti dettati dalla normativa in vigore, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività formative, anche a carattere non corsuale, coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione organizzativa con la valorizzazione degli apprendimenti pregressi, così come disposto dal successivo articolo 4. E' competenza della Regione e delle Province autorizzare l'esercizio dei crediti formativi, attraverso i propri atti di programmazione, valutazione e controllo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Nei limiti di quanto disposto dai bandi o avvisi pubblici, è facoltà dei soggetti proponenti attività formativa di indicare in sede di progetto uno o più moduli/unità/segmenti di cui è proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza, motivandolo in termini di coerenza pedagogica. La Regione o la Provincia competente decidono in sede di approvazione del progetto circa la ricevibilità della proposta.

3. La presente Direttiva costituisce ordinariamente il riferimento normativo minimo per tutti i procedimenti di riconoscimento dei crediti nell'ambito della formazione professionale a titolarità della Regione e delle Province. Il riconoscimento dei crediti nell'ambito dei percorsi formativi riferiti all'acquisizione di abilitazioni all'esercizio di attività regolamentate può essere oggetto di deroga.

4. La presente Direttiva assume valore cogente anche per le attività formative di natura privata, quando rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente che, ai sensi delle vigenti leggi, accedono su richiesta del soggetto attuatore ad esame pubblico. Il soggetto attuatore è in tal caso sottoposto all'obbligo di rispettare quanto disposto dalla presente Direttiva.

Art. 3
(Valore dei crediti)

1. Di norma, e fatto salvo quanto definito dal comma successivo, il valore del credito formativo è definito dal soggetto che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito dell'azione formativa di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del singolo individuo richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dalla presente Direttiva. Come tale, il valore del credito è limitato all'azione formativa per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altre azioni.

2. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione e dalle Province, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nella formazione professionale, anche integrata. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.

Art. 4
(Condizioni per l'esercizio dei crediti formativi)

1. Fatto salvo quanto altrimenti definito in modo cogente dalla normativa in vigore, accedono all'esercizio dei crediti le sole azioni formative:
   - per le quali tale possibilità è esplicitamente prevista in sede di bando, avviso pubblico o procedimento istitutivo, nei termini colà specificati;
   - realizzate da un soggetto formativo dotato dei requisiti minimi di gestione del processo di riconoscimento di cui al capo III della presente Direttiva.
2. Per lo specifico dei crediti di frequenza, costituisce inoltre requisito aggiuntivo necessario ai fini dell'accesso all'esercizio dei crediti l'articolazione dell'azione formativa per unità/moduli/segmenti, per ognuno dei quali siano esplicitamente indicati a progetto: obiettivi, contenuti, durata modalità didattiche, modalità di valutazione degli apprendimenti in esito.
3. La Regione e le Province garantiscono, in sede di valutazione della proposta progettuale e, ove utile, in sede di accreditamento, la verifica dell'effettiva rispondenza ai requisiti sopra indicati. Ove il ricorso ai crediti formativi sia stato esplicitamente previsto in sede di bando ed avviso pubblico, o comunque nel loro provvedimento istitutivo, la non rispondenza ai requisiti costituisce condizione di non approvazione del progetto.

Art. 5
(*Princìpi di riconoscimento dei crediti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*)

1. Il passaggio dai sistemi dell'istruzione e dall'apprendistato alla formazione professionale ed il riconoscimento dei crediti in ingresso, nel caso del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, è equiparato – per gli aspetti applicabili – al processo di riconoscimento dei crediti formativi di ammissione, come normato dalla presente Direttiva. E' obbligo del soggetto attuatore l'attività formativa acquisire ed utilizzare in

sede di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti le attestazioni e certificazioni rilasciate in esito ai percorsi di istruzione ed apprendistato da cui il minore proviene.

2. E' facoltà del soggetto attuatore l'attività di formazione professionale il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza e la conseguente personalizzazione del percorso, quando non in contrasto con obblighi di legge o con quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della presente Direttiva.
3. La Regione e le Province favoriscono, attraverso le opportune azioni, la definizione di protocolli fra le parti interessate ai passaggi dal sistema dell'istruzione e dall'apprendistato alla formazione professionale che, in conformità alla presente Direttiva, ne favoriscano l'applicazione, nella logica della garanzia del diritto individuale di accesso all'apprendimento.

Art. 6
(Competenze regionali e provinciali)

1. E' compito della Regione il governo del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi, negli aspetti di normazione, anche derivata; sviluppo delle condizioni organizzative e professionali necessarie; coordinamento della sua attuazione secondo princìpi di omogeneità dei comportamenti; monitoraggio e controllo. La Regione attua inoltre quanto previsto dal dispositivo con riferimento alle azioni formative di cui è direttamente titolare.
2. E' compito delle Province l'attuazione di quanto previsto dal dispositivo di riconoscimento dei crediti, nelle funzioni attribuite, per tutte le azioni formative ad essere direttamente afferenti.
3. La Regione svolge le proprie competenze attraverso il coinvolgimento delle Province, secondo modalità che consentano la loro effettiva partecipazione alla definizione degli aspetti normativi ed attuativi. A tale fine sono definiti con successivi atti, anche dirigenziali, adeguate forme organizzative di coordinamento fra amministrazioni.

CAPO II
Modalità di conduzione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi

Art. 7
(*Articolazione del procedimento)*

1. Il procedimento di riconoscimento si articola ordinariamente nelle seguenti fasi, svolte complessivamente sotto la responsabilità metodologica di un operatore dotato delle specifiche competenze certificate di cui all'art. 15:
   - richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato;
   - messa in trasparenza degli apprendimenti dell'individuo;
   - valutazione degli apprendimenti dell'individuo, a fini di riconoscimento dei crediti richiesti;
   - riconoscimento dei crediti e redazione del progetto individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui al comma 2, articolo 3 della presente Direttiva, il procedimento di riconoscimento non richiede la

realizzazione delle fasi di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti, limitandosi all'esame della documentazione individuale attestante il possesso delle condizioni richieste dall'atto istitutivo del credito stesso.

3. La Regione, in accordo con le Province, definisce con successivi provvedimenti gli standard documentali, metodologici, gli strumenti e le relative linee guida applicative di supporto al processo di riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 8
(Modalità di richiesta del riconoscimento dei crediti formativi)

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è ordinariamente avviato dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta al soggetto attuatore dell'attività formativa cui il credito è riferito, nel caso ove tale possibilità sia prevista ai sensi dell'art. 2 comma 2 della presente Direttiva. La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritto in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali definiti dalla Regione, e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:

   - generalità del richiedente;
   - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
   - crediti richiesti, distinti fra crediti di ammissione e crediti di frequenza, questi ultimi esposti facendo riferimento all'articolazione del percorso formativo;
   - elementi esposti nel curriculum vitae motivanti i crediti richiesti;
   - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

   Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la richiesta e le clausole di responsabilità devono essere sottoscritte anche da un genitore o da chi ne fa le veci. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione. In caso di documenti forniti in copia, è facoltà del soggetto attuatore l'attività formativa di richiedere in visione gli originali, a fini di verifica di conformità. Della richiesta di riconoscimento di crediti e della documentazione allegata è rilasciata ricevuta da parte del soggetto attuatore dell'attività formativa. Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy*.

2. Laddove non altrimenti previsto, le richieste di riconoscimento di crediti di ammissione sono ricevibili quando presentate entro il termine di scadenza del bando. Le richieste di riconoscimento dei crediti di frequenza sono ricevibili, anche in itinere, nei termini definiti dal soggetto attuatore. Non sono in ogni caso ricevibili richieste di riconoscimento di crediti di frequenza con riferimento a moduli/segmenti/unità formative già avviati. La formulazione della richiesta è assistita per gli aspetti di metodo dall'operatore dotato delle specifiche competenze certificate di cui all'art. 15.

Art. 9
(Modalità di accompagnamento e messa in trasparenza degli apprendimenti)

1. La messa in trasparenza è la fase del processo di riconoscimento dei crediti finalizzata alla lettura analitica dei diversi elementi informativi presentati dal richiedente, rivolta alla successiva valutazione, in termini di conoscenze, competenze e possibilità di apprendimento, del valore degli apprendimenti da questo maturati. Essa è svolta dall'operatore dotato delle specifiche competenze certificate di cui

all’art. 14, che può avvalersi del supporto di altre risorse professionali, in ragione delle specificità dei contenuti dell'azione formativa per cui il credito è richiesto.

2. La messa in trasparenza è svolta utilizzando gli standard documentali e procedurali definiti dalla Regione, secondo la seguente procedura generale:
   - contestualizzazione degli strumenti di trasparenza alle caratteristiche dei crediti richiesti;
   - esame preliminare delle singole esperienze di cui si compone il curriculum vitae e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti;
   - eventuale richiesta di integrazioni documentali e specificazioni, funzionali alla miglior comprensione di rilevanza e pertinenza delle esperienze svolte;
   - colloquio con il richiedente i crediti, a fini di approfondimento e verifica dell'ipotesi di messa in trasparenza;
   - sottoscrizione congiunta da parte del richiedente e dell’operatore di cui all’art. 15 del documento di trasparenza risultante, con eventuali annotazioni indicanti non accordo sugli esiti della lettura svolta.

3. Gli esiti della messa in trasparenza sono consegnati in copia all'individuo, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento del libretto formativo del cittadino.

Art. 10
(Modalità di valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti)

1. La valutazione è la fase del processo in cui gli elementi esito della messa in trasparenza degli apprendimenti sono oggetto di giudizio in merito all'attribuzione dei crediti richiesti. Essa è svolta dalla commissione di cui all’art. 13, utilizzando gli standard metodologici definiti dalla Regione.

2. La valutazione è in prima istanza svolta attraverso audizione del richiedente, rivolta alla presentazione degli esiti della messa in trasparenza di cui all’art. 9, ed esame comparato dei documenti di seguito elencati, rivolto alla comprensione delle loro mutue coerenze:
   - progetto dell'attività formativa;
   - richiesta motivata avanzata dal richiedente;
   - eventuale documentazione aggiuntiva fornita dal richiedente.

   Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio e/o non vi sia accordo fra i membri è facoltà della commissione:
   - richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;
   - sottoporre l'individuo a prove di valutazione specificamente rivolte alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti, differenti per metodologia e contenuto da quelle previste dall’eventuale successiva fase di selezione.

   Le richieste sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento da parte dell'individuo interessato, la valutazione è comunque svolta sulla base delle informazioni disponibili. Degli esiti delle eventuali prove di valutazione è tenuta documentazione funzionale alla tracciabilità del processo svolto. Tutti i lavori della

commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati e le motivazioni espresse dai singoli membri in merito alla valutazione.

Art. 11
(Modalità di riconoscimento dei crediti e definizione del progetto formativo individualizzato)

1. Il riconoscimento dei crediti è l'atto formale attraverso cui il processo di valutazione degli apprendimenti è riconosciuto conforme ai criteri procedurali e sostanziali stabiliti dalla presente direttiva e dalle altre norme applicabili, dando luogo ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente ed il soggetto attuatore. Esso è svolto dalla Pubblica Amministrazione titolare della convenzione con il soggetto attuatore l'attività formativa, che – visti gli esiti della valutazione ed esaminata la proposta di credito da esso avanzata – autorizza ai fini amministrativi l'esercizio dei crediti riconosciuti, ferma restando la responsabilità dell'attuatore e del beneficiario circa il corretto esercizio pedagogico degli stessi.

2. Successivamente all'autorizzazione il soggetto attuatore provvede alla definizione del progetto formativo individualizzato, indicando, in caso di riconoscimento di crediti di frequenza:
   - le unità/i moduli/i segmenti oggetto di dispensa di frequenza e di prova;
   - le unità/i moduli/i segmenti oggetto di sola dispensa di frequenza e le conseguenti modalità di effettuazione della prova di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con l'articolazione del corso;
   - le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 17.

3. L'esito della valutazione è comunicato al richiedente dal soggetto attuatore in forma scritta, in conformità agli standard di attestazione della Regione, con l'indicazione dei crediti riconosciuti o, ove del caso, delle motivazioni dell'eventuale non riconoscimento. Contestualmente il soggetto attuatore dell'azione formativa espone ai partecipanti interessati il progetto formativo individualizzato, in cui sono indicati gli eventuali debiti formativi e le modalità pedagogiche ed organizzative di svolgimento.

Art. 12
(Rapporti fra riconoscimento dei crediti e prove di selezione)

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti di ammissione va svolto e completato antecedentemente alla convocazione delle eventuali prove di selezione previste ai fini dell'ammissione al corso. La valutazione degli apprendimenti di cui all'art. 10 deve basarsi su metodologie e modalità differenti da quelle che saranno utilizzate nelle prove di selezione. L'eventuale riconoscimento del credito pone il candidato nella stessa condizione di diritto degli altri partecipanti nei confronti della selezione. L'eventuale esito negativo della selezione non inficia il precedente procedimento di riconoscimento del credito.

2. Ai fini della riduzione dei costi del procedimento, è facoltà del soggetto attuatore l'attività formativa procedere alla valutazione degli eventuali crediti di frequenza in parallelo al procedimento relativo al credito di ammissione, fermo restando che i

secondi possono assumere valore solo successivamente al riconoscimento di quest'ultimo, oltre che al superamento dell'eventuale prova di selezione.

Art. 13
(Commissioni di valutazione degli apprendimenti)

1. La Commissione di valutazione degli apprendimenti è costituita dal soggetto attuatore ed è composta dal responsabile dell'attività formativa, dall'operatore con competenze certificate di cui all'art. 15 e, ove ritenuto opportuno, da esperti con funzione consultiva. Nel caso di credito richiesto nell'ambito di un passaggio fra attività di formazione professionale o dall'istruzione alla formazione professionale la commissione è inoltre integrata da un esperto espresso dal soggetto educativo o formativo di origine, con funzione consultiva. La commissione è integrata d'ufficio da un rappresentante della Pubblica Amministrazione titolare della convenzione istitutiva dell'azione formativa, con funzione di audit della complessiva correttezza del procedimento di riconoscimento dei crediti.

Art. 14
(Tracciabilità dei procedimenti)

1. Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di cui al Capo II della presente Direttiva, la documentazione in esse utilizzata ed i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura del soggetto attuatore l'azione formativa, ciò costituendo in ogni caso condizione necessaria per l'ammissione a rendiconto delle spese sostenute.

CAPO III
Norme gestionali specifiche

Art. 15
(Competenze professionali specifiche per la gestione del riconoscimento dei crediti)

1. Le attività di assistenza al richiedente il riconoscimento dei crediti, con particolare riferimento alla messa in trasparenza degli apprendimenti ed al supporto metodologico alla loro valutazione, vanno svolte da un operatore del sistema formativo dotato di specifiche competenze professionali certificate. La Regione definisce, nell'ambito del più generale sistema degli standard professionali, formativi e di certificazione, la natura delle competenze richieste, le modalità di loro formazione e certificazione.

Art. 16
(Computo della frequenza)

1. I crediti formativi riconosciuti e le attività svolte nell'ambito dei progetti individualizzati concorrono a costituire il monte ore di frequenza delle attività formative, ai fini di quanto previsto dalle norme di gestione applicabili, anche con riferimento a: *a)* computo degli indicatori di efficienza previsti dall'accreditamento dei soggetti formativi; *b)* il computo delle ore di frequenza degli allievi beneficiari dei crediti, utili ai

fini dell’ammissione all'esame finale; *c)* il computo del volume complessivo dell'attività svolta, ai fini dell'individuazione dell'ammontare delle spese rendicontabili, secondo quando disposto dalle norme di gestione applicabili; *d)* il computo delle assenze, il cui ammontare massimo previsto, nel caso di riduzione del percorso per crediti formativi, va calcolato sul monte ore individuale, così come riformulato a seguito del riconoscimento dei crediti.

2. La documentazione relativa al riconoscimento dei crediti ed allo svolgimento del progetto formativo individualizzato costituisce elemento informativo di supporto alla valutazione finale, incluso il rilascio di attestato di frequenza con profitto, ed all'esame di qualifica, ove previsto.

Art. 17
(Costi ammissibili)

1. Le attività relative al processo di riconoscimento dei crediti formativi ed alla successiva gestione degli eventuali percorsi formativi individualizzati di cui al Capo II prevedono il riconoscimento dei relativi costi aggiuntivi di gestione nei seguenti limiti:
   - prestazioni relative alla messa in trasparenza degli apprendimenti ed allo svolgimento della commissione di valutazione. Per ogni richiedente il procedimento di riconoscimento, impegno massimo di:
     - n. 10 ore di operatore del sistema formativo dotato delle specifiche competenze professionali certificate di cui all’art. 15;
     - n. 2 ore per ogni membro della Commissione di valutazione di cui all’art. 13;
   - prestazioni relative alla personalizzazione del percorso, esclusivamente quando rivolte al recupero di eventuali debiti:
     - nel caso di riconoscimento di credito di ammissione: massimo 36 ore di docenza, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente costituenti l’offerta formativa;
     - nel caso di riconoscimento di crediti di frequenza: massimo 8 ore di docenza, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente costituenti l’offerta formativa.

   In ogni caso, le durate orarie delle attività aggiuntive relative ad ogni beneficiario non possono superare il 20% della durata di ciascun modulo/segmento/percorso cui si riferiscono.

2. I parametri di costo applicabili sono quelli ordinariamente relativi alle risorse professionali effettivamente impegnate nelle attività richiamate al comma precedente, ad applicazione delle vigenti norme.

3. I costi relativi sono ammessi a rendiconto, nel rispetto dei massimali di cui al comma precedente, per la sola quota di servizio effettivamente resa, facenti fede le registrazioni analitiche in apposito registro – individuale e vidimato – di gestione del procedimento di credito, controfirmate dal beneficiario diretto.

4. E’ fatto obbligo ai soggetti attuatori delle attività formative per cui è previsto nel provvedimento istitutivo il riconoscimento dei crediti di dare ampia pubblicizzazione di tale possibilità, attraverso l'opportuna specificazione dei materiali di divulgazione e dei momenti informativi a supporto del reclutamento, integrata dall'utilizzo dei materiali informativi all'uopo predisposti dalla Regione. L'informazione dovrà in particolare mettere in evidenza il significato dei crediti in termini di diritto individuale di accesso all'apprendimento; l'articolazione e le modalità di conduzione del procedimento di riconoscimento; la natura degli impegni assunti dall'individuo cui i

crediti sono riconosciuti, anche rispetto alla personalizzazione del percorso; i servizi garantiti dal soggetto attuatore. La non ottemperanza dell'obbligo sopra indicato comporta il non riconoscimento dei costi complessivamente sostenuti per le attività di pubblicizzazione.

CAPO IV
Norme transitorie

Art. 18
(Norme transitorie)

1. La presente Direttiva entra in vigore, per il biennio successivo alla sua approvazione, a titolo sperimentale. In tale periodo, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, eventuali non conformità rilevate non costituiscono condizione ostativa all'approvazione delle proposte formative, restando in ogni caso obbligo del soggetto proponente l'adeguamento agli standard richiesti attraverso l'adozione delle prescrizioni correttive all'uopo definite.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Direttiva, la Regione:
   - predispone gli standard procedurali, documentali e professionali necessari alla sua attuazione;
   - provvede all'adeguamento delle norme di programmazione e gestione delle azioni formative, per gli aspetti interessati;
   - programma specifiche misure di accompagnamento alla messa a regime del sistema di riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riguardo alla pubblicizzazione del diritto, alla produzione di linee guida e strumenti di metodo ed alla formazione delle competenze degli operatori del sistema. Nella logica dell'integrazione fra formazione ed istruzione, possono accedere alle azioni di accompagnamento anche le istituzioni scolastiche interessate, con particolare riferimento a quelle impegnate in percorsi che prevedano la possibilità di passaggio dall'uno all'altro sistema.
3. Contestualmente all'approvazione della Direttiva, la Giunta nomina un Dirigente referente del sistema di riconoscimento dei crediti formativi, a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle azioni necessarie per la sua messa a regime e del coordinamento con le Province e gli altri Servizi regionali interessati. Nel pieno rispetto di quanto definito dalla Direttiva, il Dirigente procede, tramite specifiche determinazioni, alla normazione degli aspetti applicativi, sulla base delle esigenze manifestatesi.
4. Al termine di ogni anno di applicazione sperimentale, il Dirigente di cui al precedente comma 2 sentite le Province ed i Servizi regionali competenti, elabora una relazione sulle attività svolte, i costi sostenuti e gli impatti rilevati, che trasmette all'Assessore competente.
5. Al termine del periodo di sperimentazione la Giunta, tenuto conto dei risultati ottenuti, definisce con propri atti le modalità di messa a regime del sistema.